

guita nel 1099. fra i *Canonici della Cattedrale di Lucca*, e Guido figlio d' *Ildebrando* in occasione de i danni da lui inferiti ad essi Canonici. Proprio di questi piccioli Tiranni era di fuscitar guerre contro i men potenti, e d' infestar le strade a guisa de gli assassini, talmente che non era mai sicuro il passare per la loro giurisdizione. Quanto più nobili e ricchi erano i pellegrini, tanto più grande era il loro pericolo di essere imprigionati, e forzati poscia a redimere la lor libertà con isborso di molto oro. Non è una Favola quella di *Gino di Tacco* fra le *Novelle del Boccaccio*; e nella *Par. II. delle Antichità Estensi* ho io riferito ciò che accadde a *Niccolò III. Marchese d' Este*, Signor di *Ferrara, Modena &c.* che in un suo viaggio fu preso dal Castellano del Monte San Michele. Motivo abbiain di rallegrarci di questi ultimi Secoli, ne' quali son cessati questi piccioli prepotenti. Dirà alcuno, essere passata una tal malattia ne' Principi maggiori, che tanti danni recano colle lor guerre. Ma si vuol ricordare, che non finiranno mai le tribolazioni in questo paese d' esilio, e potremo solamente sperare una vera pace e felicità nella Patria, dove sono istradati i buoni, e potremo giugnere ancor noi, se non cesseremo d' essere veri Cristiani.

DISSERTAZIONE CINQUANTESIMAQUINTA.

Delle Rappresaglie.

JACOPO Malvezzi nella Cronica di Brescia da me data alla luce nel Tomo XIII. *Rer. Ital.* così scrive nella Dist. 8. Cap. 115. *Per hæc tempora* (cioè nel 1289.) *Represaliæ in singulis Civitatibus Lombardorum concessæ fuerunt. Quod factum adeo contra rem publicam invaluit, ut non dumtaxat mercimonia per nulla loca discurrerent, sed neque ad alienas Civitates ullus iter arriperet. Denique harum Represaliarum abhorrendus usus non solum Lombardiam, sed & totam Italiam, alias quoque nonnullas Provincias discordiis ac malis plurimis conturbavit.* Famosa in vero una volta fu, e sommamente perniciosa, e quasi dissi detestabile la consuetudine delle Rappresaglie; le quali cosa fossero, ce lo dirà l' Autore del *Breviloquio* presso il Du-Cange, che così le definisce: *Represaliæ dicuntur, quando aliquis oriundus de una Terra spoliatur, aut damnificatur ab alio oriundo de alia Terra, vel etiam si debitum non solverit ei. Tunc enim datur potestas isti spoliato, quod ibi satisfaciat contra quemlibet de Terra illa, unde est spoliator debitor.* Se accadeva per esempio, che qualche Modenese da un Bolognese venisse spogliato, e portatane la querela a i Magistrati di Bologna, niuna giustizia potea ottenere: allora lo spogliato implorava il